



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 160h

Data: 20/03/2017

Oggetto: Revoca deliberazione n. 1477/2016.

Esecuzione Sentenza n. 400/2016 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Incremona Giuseppe appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di marzo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurrieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Cecilia Licitra del foro di Ragusa, difensore del sig. Incremona Giuseppe nato il 15/05/1976 ed elettivamente domiciliato in Ragusa in viale Ten. Lena n. 14, assunto al protocollo consortile al n. 12571 del 03/11/2011, con cui si richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretri e/o di risarcimento danni;

VISTA la delibera n. 520 del 28/08/2012 con cui si autorizzava il Consorzio a costituirsi in giudizio avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Giuseppe Incremona;

VISTA la sentenza n. 658/13 con cui il Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso, condannando il Consorzio al pagamento, in favore del sig. Incremona, di un’indennità pari a 14 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo, condannando, altresì, il Consorzio al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di remunerazione spettante in conseguenza dell’anzianità lavorativa maturata, ad un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e condannando il Consorzio a rifondere al ricorrente le spese processuali che venivano liquidate, d’ufficio, in complessivi €1.000,00, oltre IVA e CPA.;

VISTA la delibera n. 766 del 25 settembre 2013 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 658/2013 del Tribunale di Ragusa a seguito del ricorso promosso dal sig. Incremona Giuseppe;

VISTA la delibera n. 886 del 12 febbraio 2014 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l’atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Incremona Giuseppe;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 400/16 notificata con atto di precetto in data 18/07/2016 con cui, avverso la sentenza n. 658/2013 dichiara:

- 1) la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 5 giugno 2000 e, per l’effetto, dichiara il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna per l’effetto il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Incremona Giuseppe alle condizioni e con le mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna altresì il Consorzio al risarcimento del danno in favore del medesimo, tramite quattro mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale annualmente rivalutato dalla data

Fascia: 1^ fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art.1) – di procedere alla revoca della deliberazione 1477/2016;

Art. 2) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato full - time del dipendente Incremona Giuseppe, nato a Ragusa il 15/05/1976, con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente e cioè dal 05/06/2000, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza ~~22/03/2013~~ e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso per Cassazione senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 400/16:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

Luogo di lavoro: Comprensorio Consortile - Sede centrale e sedi periferiche dell'Ente, e relativi punti zona.

Art. 3) – di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n. 183/2012 nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

Art. 4) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 3°, Acqua in Agricoltura per i provvedimenti consequenziali;

Art. 5) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Uscita
Giovanni Currieri

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Casentini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Oott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta

della sentenza di primo grado al saldo effettivo;

4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi;

VISTA la deliberazione n. 1477 del 08/07/2016 con cui è stata data esecuzione alla superiore sentenza proponendo al sig. Incremona Giuseppe un contratto di lavoro a tempo indeterminato con giornate lavorative annuali corrispondenti a quelle di cui al contratto stipulato con il Consorzio in data 05/06/2000 in forza del parere legale del 26 aprile 2016, assunto al protocollo consortile sotto la stessa data al n.5033;

VISTO il parere del 31 gennaio 2017, assunto al protocollo consortile al n.1486/17, reso dall'avv. Nicolò Schittone del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d'Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che nel superiore parere si ritiene, per le motivazioni ivi esposte, che l'esecuzione delle sentenze in questione non vada legata al dato meramente letterale del dispositivo ma che debba rispondere alla volontà risultante dalla parte motiva delle stesse e si ritiene, quindi, che sia opportuno offrire contratti di lavoro a tempo indeterminato full – time, anche al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore contenzioso dagli esiti incerti e comportante presumibilmente oneri finanziari rilevanti a carico dell'Ente;

RITENUTO che occorre, in conseguenza al suddetto parere, procedere alla revoca della deliberazione n. 1477/2016 e conseguentemente dare esecuzione alla suddetta sentenza n°400/16 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato full - time del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente (05/06/2000) ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n. 183/2012 nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 05/06/2000 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;